

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PELLEGATTA	28
Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977 e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifi- ca sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197)	26	QUARENGHI VITTORIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i>	28
PRESIDENTE	26, 27	Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
ALLOCCA, <i>Relatore</i>	26	Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo uma- no, nonché negli alimenti con aggiun- ta di oli e grassi (957)	29
PALOPOLI	27	PRESIDENTE	29, 32, 33
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		ALLOCCA	33
Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente « Ospe- dali Riuniti di Parma » distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 (1307)	27	PASTORE	30, 32
PRESIDENTE	27, 28	PELLEGATTA	31
BRUSCA	28	QUARENGHI VITTORIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i>	32, 33
LUSSIGNOLI	28	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
MENZIANI, <i>Relatore</i>	27	Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hansenia- ni e loro familiari (Approvato dalla XII Commissione permanente del Se- nato) (1392)	33
		PRESIDENTE	33

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959) . . .	34
PRESIDENTE	34
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	34

La seduta comincia alle 9,40.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 18 maggio e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio e n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ».

L'onorevole Allocca ha facoltà di svolgere la relazione.

ALLOCCA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame ha lo scopo di recepire la direttiva CEE n. 77/301 del 17 maggio 1977, che instaura una azione comunitaria per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini, nonché la direttiva 13 dicembre 1977, n. 78/52/CEE, che stabilisce i criteri comunitari per i piani predisposti dagli stati membri per l'accelerazione dell'eradicazione delle dette malattie.

La salubrità della vita è correlata alla salubrità dell'ambiente e degli esseri che vi vivono. La tubercolosi e la brucellosi sono due malattie molto diffuse che affliggono il patrimonio zootecnico italiano, mentre più rara è la leucosi, una malattia del sistema linfoglandolare che colpisce la serie bianca del sangue. Il Governo italiano si interessa del problema da molti anni. Infatti, con le leggi n. 615 del 1964, n. 33 del 1968, n. 42 del 1972 e n. 124 del 1976, ha tentato di realizzare un piano di profilassi per l'eradicazione di queste malattie. La Comunità economica europea ci permette oggi di affrontare il problema più compiutamente perché, oltre ad indicarci le tecniche e le metodiche dei piani di profilassi, concede un contributo pari a 130 milioni di unità di conto, ossia 60 unità di conto per ogni vacca abbattuta e 30 per ogni altro bovino infetto e macellato nell'ambito dei piani medesimi.

Per quanto riguarda la tubercolosi, va rilevato che nel 1965, all'inizio del piano di profilassi, erano ufficialmente indenni solo le province di Bolzano e di Sondrio. Allo stato attuale le province dichiarate indenni ammontano a 70.

Per quanto riguarda la brucellosi le province indenni sono oggi 26.

Il provvedimento in esame è importante perché può accelerare il processo di eradicazione di queste malattie, migliorando quindi la redditività del nostro patrimonio zootecnico e nello stesso tempo creando condizioni di maggiore salute per i cittadini.

Passando rapidamente in esame l'articolo, gli articoli 1 e 2 prevedono l'obbligo per le regioni e le province autonome, nonché, nel caso della Sicilia, per le competenti commissioni provinciali, di approntare piani triennali di zooprofilassi per il periodo 1980-1981, intesi ad accelerare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovina.

L'articolo 3 disciplina l'inoltro delle domande di rimborso per l'abbattimento degli animali.

L'articolo 4 prevede l'adozione di adeguate disposizioni da parte del Ministero e della amministrazione decentrata volte ad agevolare tali controlli.

L'articolo 6 aumenta da 80 a 110 mila lire a capo l'indennità di abbattimento.

L'articolo 8 disciplina i finanziamenti per assicurare l'applicazione della legge fino al 1982.

Invito per questi motivi la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PALOPOLI. Ritengo che il provvedimento in esame necessiti di un momento di riflessione. Ci sono, infatti, riferimenti che precedono leggi importanti da noi approvate (basta considerare la data della direttiva stessa), e che postulano un momento di riflessione, prima di procedere all'adeguamento delle norme comunitarie.

Si rilevano, inoltre, evidenti sfasature, nelle date e nelle scadenze previste, che vanno eliminate, e riferimenti ad organismi che, riguardando sostanzialmente il settore sanitario, pur avendo competenze interdisciplinari, vanno valutati alla luce della recente riforma sanitaria.

Per quanto, dunque, io condivida l'opportunità di approvare al più presto il disegno di legge in esame, chiedo un breve rinvio della discussione, che ci consenta di mettere a punto gli emendamenti necessari a meglio adeguare le direttive comunitarie alla nostra legislazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, formulata dall'onorevole Palopoli.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'Ente « Ospedali Riuniti di Parma » distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 (1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'Ente "Ospedali Riuniti di Parma" distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 ».

L'onorevole Menziani ha facoltà di svolgere la relazione.

MENZIANI, *Relatore*. Per meglio evidenziare l'opportunità di questo provvedimento di legge, che destina la somma di 4 miliardi e mezzo di lire all'ente ospedaliero regionale « Ospedali Riuniti di Parma », ricorderò brevemente i tragici fatti ivi avvenuti alcuni mesi fa.

Com'è noto, il 13 novembre scorso una tremenda esplosione ha provocato il crollo di un'ala di un padiglione di questi ospedali. Nella sciagura — per la quale sono ancora in corso gli accertamenti — si sono avuti 21 morti e parecchi feriti, di cui alcuni molto gravi.

La regione Emilia-Romagna ha nominato una commissione di tecnici, di cui fa parte anche un esperto nominato dal Ministero della sanità, per accertare le cause di così grave disastro e quindi le eventuali, connesse responsabilità.

Ricordo che nell'esplosione sono stati coinvolti i reparti di cardiocirurgia, di gastroenterologia e di rianimazione, che sono proprio i più specializzati di tutto il complesso ospedaliero. Infatti, per quanto riguarda la cardiocirurgia, il piano sanitario della regione Emilia-Romagna, in armonia con quello nazionale, ha individuato negli « Ospedali Riuniti di Parma » uno dei due poli regionali, con una disponibilità di 40 posti-letto e per interventi in circolazione extracorporea.

È pertanto necessario che al più presto si proceda al ripristino ed alla riattiva-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

zione completa dei reparti danneggiati, e che quindi la nostra Commissione approvi sollecitamente il disegno di legge in esame, che questo scopo si prefigge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRUSCA. A nome del gruppo comunista, mi associo alla richiesta, formulata dal relatore, di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge, che è molto chiaro nelle sue motivazioni e finalità.

Ciò è necessario in primo luogo per garantire la riattivazione soprattutto del reparto di cardiocirurgia del complesso ospedaliero di Parma, e quindi per la normalizzare uno dei settori sanitari più importanti, ma che purtroppo presenta in Italia delle gravi carenze, dimostrate dalle lunghe liste di attesa esistenti nei vari centri cardiocirurgici e dall'elevato numero di pazienti che chiedono di essere assistiti in paesi stranieri. Ma occorre approvare il disegno di legge anche per realizzare subito quanto previsto, in tema di cardiocirurgia, dal piano sanitario nazionale e da quello della regione Emilia-Romagna: nel dare quindi il nostro voto favorevole al testo in esame, raccomandiamo che i fondi da esso previsti siano impiegati effettivamente, ed al più presto, nella direzione indicata dal citato piano regionale.

LUSSIGNOLI. Anche il gruppo della democrazia cristiana ritiene urgente e non rinviabile il provvedimento in esame, in modo che si possa immediatamente dar luogo alla ricostruzione e riattivazione soprattutto dei reparti di rianimazione e di cardiocirurgia. Non riteniamo opportuno entrare nel merito della quantificazione della cifra stanziata che, trattandosi di un disegno di legge governativo, è stata valutata in base ai progetti approntati dalla regione Emilia-Romagna. Dobbiamo quindi accelerare al massimo l'iter del provvedimento affinché, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, la comunità di Parma possa al più presto disporre nella

sua completezza dei servizi degli « Ospedali riuniti ».

PELLEGATTA. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole ad una repida approvazione del provvedimento in esame. Vorrei solo sottolineare il fatto che, dopo oltre tre mesi, non sono state ancora chiarite le cause del disastro. Vi è stata molta polemica sui giornali in proposito e sembra addirittura che le cause siano state individuate. All'articolo 1 è scritto che nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili lo Stato è surrogato all'ente ospedaliero. Poiché una commissione d'indagine porta sempre, nei limiti delle umane possibilità, a scoprire le cause, vorrei pregare il rappresentante del Governo di interessarsi per accelerare questo iter e fornire chiarimenti intorno alle cause che hanno determinato il grave incidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Sottolineo l'urgenza del provvedimento derivante dalla necessità, da tutti i gruppi riconosciuta, di assicurare l'immediata ripresa dell'attività di alcuni importanti settori degli « Ospedali riuniti di Parma ». Sottolineo altresì un particolare importante, e cioè che il contributo assegnato di 4.500 milioni viene conferito alla regione Emilia-Romagna, che provvede poi ad assegnarlo agli « Ospedali riuniti » nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione che prevede appunto questo procedimento.

Assicuro inoltre l'onorevole Pellegatta che mi farò carico di riferire al ministro della sanità la sua sollecitazione circa la individuazione delle cause del triste avvenimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li pongo direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla Regione, dei reparti distrutti degli Ospedali Riuniti di Parma, è assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale « Ospedali Riuniti di Parma » per gli scopi suddetti.

Lo Stato è surrogato all'ente ospedaliero regionale « Ospedali Riuniti di Parma » nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, elenco n. 7 - Ministero dei lavori pubblici - Risparmio casa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi (957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali

e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi ».

Poiché il relatore, onorevole Palleschi, è assente, su tale provvedimento riferirò io stesso.

La direttiva del consiglio della Comunità economica europea del 20 luglio 1976, n. 76/621/CEE, indica il contenuto massimo in acido erucico consentito negli oli e grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi in percentuale superiore al 5 per cento.

Gli stati membri hanno la facoltà, inoltre, di estendere i limiti suddetti anche agli alimenti composti in cui gli oli e grassi entrino in percentuale inferiore al 5 per cento.

Le norme comunitarie in questione, per avere concreta applicazione nel territorio della Repubblica, debbono essere recepite, e devono, inoltre, essere integrate, per il principio della riserva di legge in materia penale, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, con norme che stabiliscano sanzioni nei confronti dei trasgressori.

A quanto sopra vuole corrispondere il provvedimento predisposto con il quale viene fissato, all'articolo 1, il campo di applicazione della norma, comprendendovi, come ne è data facoltà dalla direttiva comunitaria, e secondo il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, tutti i prodotti alimentari composti in cui oli e grassi entrino quali ingredienti, qualunque sia la percentuale di impiego. Ciò in considerazione dell'incidenza della dieta della popolazione di alimenti con percentuali di oli e grassi inferiori al 5 per cento, e al fine di non legittimare, ammettendone la possibilità di impiego in detti prodotti, la presenza sul mercato di oli e grassi con contenuto in acido erucico superiore a quello consentito in via generale.

All'articolo 2, in conformità del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, viene fissato nel 5 per cento il contenuto massimo di acido erucico consentito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, essendo scaduti i tempi previsti nella direttiva. Viene inoltre stabilito, come

prescritto dalla direttiva CEE, che la norma si applica ai prodotti immessi per la prima volta in commercio alla data indicata.

L'articolo 3 reca sanzioni penali, e non amministrative, per mantenere lo stesso criterio di punibilità seguito nei confronti dei trasgressori alle norme che riguardano la produzione ed il commercio dei prodotti alimentari, le cui sanzioni sono state espressamente escluse dalla depenalizzazione disposta dalla recente legge n. 706 del 1975.

Sono previste per i trasgressori sanzioni pecuniarie rilevanti (da lire 300.000 a lire 20.000.000) e detentive in relazione al fatto che il contenuto di acido erucico può arrivare a limiti tali da rendere pericolosi per la salute gli oli e i grassi.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PASTORE. La sostanziale adesione al disegno di legge oggi al nostro esame non ci esime dallo svolgere alcune considerazioni critiche, sia di ordine generale che di carattere specifico, riferite cioè all'argomento oggetto della nostra attenzione odierna.

Innanzitutto dobbiamo denunciare ancora una volta le gravi inadempienze del Governo in materia di legislazione sanitaria, legislazione che sia atta a tutelare i diritti e la salute dei consumatori e sia adeguata allo sviluppo dei progressi tecnologici e di mercato.

Nella precedente seduta abbiamo denunciato le gravi inadempienze governative, riferendoci in maniera specifica alla mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 283 del 1962, a 18 anni dalla sua promulgazione; nella seduta odierna denunciemo con forza il ritardo con il quale viene discusso questo disegno di legge.

I danni che derivano alla nostra comunità, con queste incertezze e ritardi, non sono misurabili soltanto in termini di salute, ma devono anche calcolarsi in ter-

mini puramente economici. A questo proposito parlano con grande chiarezza le cifre: una mancata regolamentazione legislativa della materia ha condotto prima ad un'incertezza, e quindi ad una crisi del settore della coltivazione della colza in Italia, tenuto conto del fatto che l'olio che da questa si ricava è proprio quello che ha un maggior contenuto di acido erucico: e sarà estremamente arduo e difficile superare nell'avvenire tale crisi.

Basti pensare che, agli inizi degli anni '70, si coltivavano in Italia 2 mila ettari a colza, mentre oggi gli ettari coltivati sono scesi a 500-600; in quello stesso periodo, il nostro Paese era in condizione di esportare olio di colza: nel 1977, invece, l'Italia ne ha importato più di 350 mila quintali.

Ora, recenti ricerche, condotte dall'Istituto di agronomia dell'Università di Pisa, hanno dimostrato che esiste un tipo di colza (la cosiddetta « cambra »), a ciclo autunno-inverno, che è particolarmente idoneo ai nostri terreni — specie nelle zone collinari ed in quelle asciutte dell'Italia meridionale — e la cui coltivazione riuscirebbe positiva per tre ordini di motivi. In primo luogo, perché è integralmente meccanizzabile, poi perché esige poco, con riferimento all'acqua, alla temperatura ed al terreno, ed infine perché dà produzioni soddisfacenti (fino a 25-30 quintali per ettaro), con modesto impiego di capitali di esercizio. Non va poi trascurata la protezione di mercato, stabilita dalla CEE, per questo tipo di coltura.

Tali considerazioni ci inducono a ritenere che sia possibile riportare in attivo la nostra bilancia dei pagamenti in questo particolare settore; e tuttavia uno dei presupposti per raggiungere quest'obiettivo è rappresentato da una sicura e precisa normativa legislativa, che disciplini tutta la materia degli oli, dei grassi e delle loro miscele, con particolare riferimento al settore dell'olio di colza.

Entrando nel dettaglio del disegno di legge in esame, desideriamo avanzare talune considerazioni.

In primo luogo, si stabilisce che il contenuto di acido erucico negli oli e nei

grassi destinati al consumo umano non può superare il 5 per cento; è bene, tuttavia, ricordare che genetisti di vari paesi (Canada, Francia, Svezia, Polonia) sono riusciti ad abbassare la percentuale di acido erucico sino al 2 per cento, anche nell'olio di colza. È pertanto auspicabile che — pur accettando l'attuale percentuale, fissata nel 5 per cento — vi sia, da parte del Governo e del Parlamento, un successivo adeguamento legislativo alle più moderne conoscenze scientifiche.

In secondo luogo, il limite del 5 per cento dev'essere applicato a tutti i prodotti, compresi quelli già in commercio; pertanto, a nostro avviso, va eliminato, con apposito emendamento soppressivo, il secondo comma dell'articolo 2: in proposito, vorremmo conoscere l'opinione della rappresentante del Governo.

Infine, va fissato, con adeguato provvedimento legislativo, la percentuale di acido linolenico che, a nostro giudizio, potrebbe essere determinata, almeno per gli oli da destinare a frittura, nella misura del 2 per cento; recenti studi hanno dimostrato, infatti, una potenziale tossicità di quest'acido. Ora, il contenuto di acido linolenico varia da olio ad olio, passando dal 7-13 per cento dell'olio di colza all'1 per cento di altri oli alimentari (per esempio, quelli di oliva, di girasole, di arachide). Secondo noi, non è dunque sufficiente limitarsi a legiferare soltanto in tema di acido erucico, per quanto riguarda gli oli ed i grassi destinati al consumo umano. Legiferare in tal senso è, a nostro avviso, scelta riduttiva e comunque non rispondente alla necessità di una reale ed effettiva tutela della salute dei cittadini.

È inoltre auspicabile che i rappresentanti del nostro Governo, allorché si apprestino a firmare accordi comunitari di questo tipo, tengano conto di alcuni elementi fondamentali, quali: le abitudini alimentari degli italiani, le tendenze spontanee e indotte dei consumi alimentari, le caratteristiche della nostra produzione agricola.

Sarebbe indubbiamente necessario un approfondimento di tali questioni, non essendo il problema dell'acido erucico di

indole squisitamente sanitaria, ma di più vasta portata, per un Paese come il nostro, che è tradizionalmente produttore e consumatore di olio di oliva e che ha visto spostare le preferenze alimentari verso il consumo di olio di semi.

Quanto abbiano influito le persuasioni occulte ed il gioco di interessi — che non sono quelli nazionali — e quanto le condizioni economiche delle famiglie, è analisi che non voglio fare, in questa sede. Tuttavia, al di là del disegno di legge in esame, la questione della colza e delle vicende che l'hanno caratterizzata, dal 1972 ad oggi, dimostra come il problema della nostra presenza negli organismi della CEE sia ancora, purtroppo, aperto.

Infatti, anche le vicende riguardanti la colza evidenziano che, a livello comunitario, è ancora prevalente il peso dei produttori più forti, e che spesso gli interessi nazionali vengono emarginati da altri interessi, più efficacemente tutelati dai rispettivi Governi. Ciò dimostra, una volta di più, la necessità di una maggiore attenzione da parte del Governo verso i problemi della produzione nazionale, che dev'essere tutelata con maggiore fermezza e con più rigorosa decisione.

PELLEGATTA. Con lo stabilire la percentuale del 5 per cento, quale limite massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati all'alimentazione umana, si pone termine ad una situazione incresciosa che si era registrata nel nostro paese nel settore degli oli, tanto più perché il problema era stato affrontato un po' alla leggera. Così, spesso, l'intervento dei pretori cosiddetti « d'assalto », con riferimento a determinate società e confezioni alimentari, ha portato a registrare notevoli danni per certe imprese, che non sono potute ricorrere in tempo in base alla legge.

Devo però associarmi al rilievo fatto dal collega Pastore sull'articolo 2 del disegno di legge. Al suo secondo comma, si dice infatti: « Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta ». Ora, voglio ricordare che il nostro Paese non ha una legislazione come quella di

altri paesi comunitari o di oltre Atlantico, secondo la quale sulle confezioni dei prodotti conservati viene apposta la data di fabbricazione, da cui si può quindi dedurre una sorta di data di scadenza dei prodotti stessi. Non avendo invece i nostri produttori quest'obbligo, chiedo alla rappresentante del Governo ed al presidente, che ha illustrato il provvedimento di legge, come si possa, in pratica, applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2. Molte ditte, infatti, per liberarsi di derrate già confezionate o in corso di lavorazione, e non rispondenti alle prescrizioni di legge, potrebbero immetterle ugualmente sul mercato, adducendo che sono state prodotte prima della data fissata dal provvedimento di legge.

Ritengo perciò opportuno che il Governo esamini la possibilità o di eliminare il comma in questione, come proposto dal collega Pastore, o di trovare una altra adeguata soluzione di questo problema, che penso sia molto importante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Non sono in grado di rispondere alle domande ben precise e di carattere tecnico che sono state formulate. Do quindi la parola al sottosegretario Vittoria Quarenghi che credo sarà capace di ovviare a queste lacune del relatore.

QUARENCHI VITTORIA, Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità. Prendo atto con soddisfazione della sostanziale adesione di tutti i gruppi a questo provvedimento, che è identico a quello già approvato nella scorsa legislatura da questo ramo del Parlamento, ma che non era riuscito a concludere il suo *iter* legislativo. Il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge danneggia notevolmente i cittadini per quanto riguarda il diritto alla salute. È stato poi sottolineato dall'onorevole Pastore come vi siano conseguenze nel campo merceologico dovute alla crisi della colza.

Il Governo prende poi atto della necessità che è stata avvertita di un adegua-

mento legislativo alle scoperte scientifiche degli ultimi anni. Per l'urgenza però di sanare le situazioni pregresse il Governo invita la Commissione a dare a questo provvedimento il più breve *iter* possibile. Gli studi dell'università di Pisa e il problema specifico dell'olio di colza sono all'esame della direzione generale del Ministero della sanità, ma non riteniamo possibile in tempi brevissimi una modificazione legislativa in proposito.

Il Governo propone invece la data del 1° luglio 1980 per l'applicazione del limite del 5 per cento di contenuto di acido erucico. Credo che questa proposta venga incontro alle preoccupazioni espresse dallo onorevole Pastore.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge nel più breve tempo possibile perché, essendo già scaduti i tempi previsti nella direttiva comunitaria, ci troviamo in una situazione di inadempienza.

PASTORE. Chiedo una breve sospensione della seduta per valutare la proposta del Governo e concordare eventualmente un ordine del giorno con i vari gruppi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 10 minuti.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

Gli onorevoli Pastore ed Allocca hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente terzo comma:
« Per i prodotti già in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal 1° luglio 1980 ».

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità.* Sono favorevole a quest'emendamento.

PRESIDENTE. lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai rimanenti due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 20.000.000.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli Allocca, Lussignoli, Palopoli e Pastore hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione igiene e sanità,

riunita in sede legislativa per l'approvazione del disegno di legge n. 957, contenente norme per la limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi,

invita il Governo

a definire sollecitamente il limite di accettabilità del contenuto di acido linolenico negli oli, grassi e loro miscele, destinati alla alimentazione umana, onde poter approvare un provvedimento analogo a quello richiamato ».

(0/957/1/14)

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità.* Accetto l'ordine del giorno.

ALLOCCA. Non insistiamo per la sua votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1980.

 VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

In assenza del relatore, onorevole Ventre, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele ».

In assenza del relatore, onorevole Sapia, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'Ente « Ospedali Riuniti di Parma » distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 » (1307).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Anselmi Tina, Armellin, Arnone, Astone, Bernardi, Brusca, Calonaci, Carloni Andreucci Maria Teresa, Fabbri, Gaiti, Garavaglia Maria Pia, Giovagnoli Sposetti Angela, La Rocca, Lussignoli, Martini Maria Eletta, Menziani, Palopoli, Pastore, Patria, Pellegatta, Sandomenico, Urso Giacinto.

Disegno di legge: Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi » (957).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Anselmi Tina, Armellin, Arnone, Astone, Bernardi, Brusca, Calonaci, Carloni Andreucci Maria Teresa, Fabbri, Gaiti, Garavaglia Maria Pia, Giovagnoli Sposetti Angela, La Rocca, Lussignoli, Martini Maria Eletta, Menziani, Palopoli, Pastore, Patria, Pellegatta, Sandomenico, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO